

La **quota B** identifica quella parte di pensione, calcolata secondo il [sistema retributivo](#), relativa alle anzianità contributive maturate dal lavoratore successivamente al **31 dicembre 1992**. Da questa data l'articolo 3 del [Dlgs 503/1992](#) (Riforma Amato) ha cambiato le regole di calcolo della pensione retributiva ampliando gradualmente il periodo di riferimento per la determinazione della [retribuzione pensionabile](#) ed ha armonizzato le regole vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria agli assicurati iscritti presso i fondi esclusivi e sostitutivi della medesima. Tra gli obiettivi della Riforma del 1992 va citata, infatti, la volontà di eliminare gran parte delle specificità che consentivano agli iscritti presso i fondi speciali di guadagnare rapidamente un reddito pensionistico più elevato rispetto agli assicurati presso la gestione comune.

Nello specifico il decreto legislativo 503/1992 ha previsto che per tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa **con almeno 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992** la **Quota B** si determini sulla media degli ultimi **10 anni** (520 settimane) delle retribuzioni utili percepite dall'interessato; degli ultimi 15 anni (780 settimane) per i lavoratori autonomi.

Per i lavoratori con **meno di 15 anni di contributi** alla data del 31 dicembre 1992 la Quota B si determina prendendo in considerazione i 5 anni utili (260 settimane) anteriori alla decorrenza della pensione (10 anni se autonomo), incrementati dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione (articolo 3, comma 1 [Dlgs 503/1992](#)).

Per i lavoratori **privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993** iscritti, dalla predetta data, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, la **Quota B** viene invece determinata sulla base delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita lavorativa (articolo 1, comma 1 [Dlgs 373/1993](#)).

Per effetto poi della Riforma Dini del 1995 che ha introdotto il [sistema contributivo](#) nei confronti di tutti i lavoratori in possesso di meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 e, quindi, della più recente Legge Fornero, la **quota B** della pensione risulta particolarmente ampia solo per i lavoratori che possono vantare almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 e, quindi, 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Nei confronti di tali soggetti la quota B, infatti, influisce sul calcolo della pensione per le anzianità contributive

intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 ed il **31 dicembre 2011**. Per tutti gli altri lavoratori la quota B di pensione risulta, invece, del tutto trascurabile in quanto compresa nelle anzianità contributive maturate dall'assicurato tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 (si veda tabella sotto). Un periodo di tempo molto breve, pari a 3 anni, che non ha sostanziali effetti sull'importo dell'assegno pensionistico (che è soggetto in larga parte al sistema contributivo).

Come si determina la Quota B della Pensione		
Lavoratori	Anzianità Contributive	Periodo di Riferimento
Lavoratori con almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 e con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995	dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011	Retribuzione media degli ultimi 10 anni di lavoro (15 per gli autonomi)
Lavoratori con almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 ma con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995	Retribuzione media degli ultimi 10 anni di lavoro (15 per gli autonomi)
Lavoratori con meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 e quindi con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995	Retribuzione media degli ultimi 5 anni utili (260 settimane) anteriori alla decorrenza della pensione (10 anni se autonomo), incrementati dei periodi lavorati tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 e, quindi, con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995	Retribuzione media dell'intero arco della vita lavorativa

PensioniOggi.it

Nell'assicurazione Generale obbligatoria

Per la determinazione della **Quota B** di pensione per i lavoratori iscritti all'AGO occorre individuare la retribuzione **media** pensionabile settimanale dell'iscritto nel **periodo di riferimento** sopra indicato (ultimi **dieci anni di lavoro** se il soggetto vanta almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992) dopo averla rivalutata per i relativi [coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni](#) fissati dal Dlgs 503/1992 (ed annualmente fissato dall'Inps e dall'Istat). Il valore ottenuto deve essere moltiplicato per il numero di settimane lavorate tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2011 o il 31 dicembre 1995 a seconda, rispettivamente, se il lavoratore ha 18 anni di contributi o meno al 31 dicembre 1995. E ancora **moltiplicato per le aliquote di rendimento** che variano a seconda della retribuzione media. Per la Quota B le aliquote di rendimento sono diverse rispetto a quelle previste per la [Quota A](#) in quanto sono state riviste al ribasso

dal Decreto Legislativo 503/1992 con riferimento alle retribuzioni eccedenti il

Calcolo della Quota B				
Anno	settimane lavorate	retribuzione pensionabile annua	Coefficiente di Rivalutazione	Retribuzione Annuale Rivalutata
2017	26	€ 16.000,00	1	€ 16.000,00
2016	52	€ 32.450,00	1	€ 32.450,00
2015	52	€ 31.801,00	1,01	€ 32.119,01
2014	52	€ 31.164,98	1,02	€ 31.788,28
2013	52	€ 30.541,68	1,0321	€ 31.522,07
2012	52	€ 29.930,85	1,0535	€ 31.532,15
2011	52	€ 29.332,23	1,0962	€ 32.153,99
2010	52	€ 28.745,59	1,1363	€ 32.663,61
2009	52	€ 28.170,67	1,1652	€ 32.824,47
2008	52	€ 27.607,26	1,1848	€ 32.709,08
2007	26	€ 14.500,00	1,2339	€ 17.891,55
Retribuzione media Annuale				€ 32.365,42
Retribuzione media Settimanale (A)				€ 622,41
Settimane Lavorate dopo il 31.12.1992 (B)				988 (19 anni)
Aliquota di Rendimento (C)				0,00153846
Quota B (A x B x C)				€ 946,07
PensioniOggi.it				

tetto pensionabile.

L'esempio a lato evidenzia il meccanismo di calcolo del reddito pensionistico di un assicurato nel FPLD che vanta più di 15 anni di contributi al 1992, e, quindi, più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 2011 che mantiene, quindi, la Quota B per tutto il periodo oscillante tra il 1993 ed il 2011.

Le medesime regole si applicano anche ai **lavoratori autonomi** (commercianti, artigiani e agricoli autonomi) con l'unica differenza che per la determinazione della media pensionabile bisogna estendere il periodo temporale **da 10 a 15 anni** e riferirsi alla media dei redditi **dichiarati ai fini fiscali** (dal 1° luglio 1990).

Nel pubblico impiego e negli altri fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO

Per i lavoratori del pubblico impiego le regole per il calcolo della **quota B** sono diverse a quelle previste nell'assicurazione comune. Per gli iscritti alla Cassa Stato la retribuzione pensionabile, calcolata nel suddetto **periodo di riferimento** (ultimi 10 anni), è costituita dalla media degli ultimi 10 anni della retribuzione annua lorda percepita calcolata su 12 mensilità. Ma bisogna distinguere le singole voci che compongono la retribuzione complessiva *aventi caratteristiche di continuità e fissità*: quelle proprie della base pensionabile, che

vanno maggiorate del 18% ai sensi dell'articolo 43 del [Dpr 1092/1973](#); quelle esterne alla base pensionabile, che non sono soggette alla predetta maggiorazione e le voci accessorie (che sono entrate nella base di calcolo a partire dal 1° gennaio 1996 e solo per l'eventuale valore eccedente la maggiorazione del 18%). Per i dipendenti iscritti alle *ex casse di previdenza amministrate dal tesoro* (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) la base pensionabile è costituita dalla media degli ultimi 10 anni della retribuzione annua lorda percepita, comprensiva della 13^a mensilità, con inclusione, solo dal 1996, anche delle voci accessorie. [Per ulteriori indicazioni sugli elementi che entrano nella valutazione della base pensionabile si veda qui.](#)

Anche per gli altri iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi (si pensi al [fondo elettrici](#), al [fondo telefonici](#), al [fondo trasporti](#), al fondo Ferrovie dello Stato eccetera) il **periodo di riferimento** per la determinazione della [retribuzione pensionabile](#) utile alla Quota B si calcola nella stessa maniera di quanto visto per l'Ago.

Da segnalare che le aliquote di rendimento per i lavoratori iscritti a forme esclusive o sostitutive dell'AGO sono state allineate gradualmente a quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Ciò è avvenuto ad iniziare con l'articolo 17 della [legge 724/1994](#) che ha attribuito dal 1° gennaio 1995 un rendimento pari al **2%** per ogni anno di anzianità di servizio superando, di fatto, le aliquote di rendimento più favorevoli riconosciute in precedenza. Il processo di armonizzazione si è concluso il **1° gennaio 1998** quando con l'articolo 59, della [legge 449/1997](#) il legislatore ha esteso anche a questi lavoratori i tetti alla retribuzione pensionabile previsti nell'Ago.